



ATTO N. DD 2845

DEL 09/06/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 364

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: S.P. n. 170 di Massello – dal Km 0+250 al Km 5+000. S.P. n. 170dir1 di Massello – dal Km 0+000 al Km 0+450. Sistemazione della pavimentazione stradale
Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere.

Premesso:

- - la Città Metropolitana di Torino deve effettuare i “Lavori manutenzione straordinaria delle pavimentazioni sulle strade del Servizio Viabilità 2. Anno 2020”, approvati con D.D. 5835/2020 del 20/12/2020;
- - l'impresa Co.Ge.Fa. S.p.A. - Via Pianezza 17 - 10149 Torino - C.F. /P.IVA. 00982520017 è l'impresa appaltatrice dei lavori Aggiudicazione D.D. 5835/2020 del 20/12/2020;
- - in fase di consegna dei lavori è stato depositato il cronoprogramma degli interventi da eseguire sulle seguenti tratte stradali:
 - - **S.P. n. 170 di Massello – dal Km 0+250 al Km 5+000**
 - - **S.P. n. 170dir1 di Massello – dal Km 0+000 al Km 0+450**

gli interventi prevedono l'occupazione della semicarreggiata, con movimentazione di macchine operatrici e materiali;

Visti il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere, con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, nei vari tratti di volta in volta interessati, in funzione dello stato avanzamento lavori, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso e **possibili brevi chiusure al transito** sulle strade provinciali di cui sopra, durante l'orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso tra il giorno 09/06/2021 ed il giorno 18/06/2021 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 7,



geom. Gianni NEVACHE;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

l'istituzione al transito con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri secondo lo schema di cui alla tavola 66 del Disciplinare Tecnico del 26.09.2002 sulle seguenti strade ed alle progressive indicate:

- **S.P. n. 170 di Massello – dal Km 0+250 al Km 5+000**

- **S.P. n. 170dir1 di Massello – dal Km 0+000 al Km 0+450**

con il vincolo della limitazione della velocità a 30 km/h, nonché il divieto di sorpasso e **possibili brevi chiusure al transito** sulle strade provinciali di cui sopra, durante l'orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso tra il giorno 09/06/2021 ed il giorno 18/06/2021 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Si dispone che l'impresa Co.Ge.Fa. S.p.A. - Via Pianezza 17 - 10149 Torino, in qualità di esecutrice dei lavori rimarrà responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente a seguito della stesa di un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso opportunamente costipato (per i tratti dove è prevista la fresatura del



piano viabile gli interventi dovranno essere adeguatamente segnalati con la prescritta segnaletica verticale di cantiere, anche notturna).

- L'impresa esecutrice: Co.Ge.Fa. S.p.A. - Via Pianezza 17 - 10149 Torino;
- Direttore dei Lavori e CSE: ing. Luigi FORMENTO - CMTo tel. 349/4163546;
- Il Direttore Tecnico di Cantiere: geom. Daniel Puccio - 335 6634208;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica", oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116 - 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 09/06/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese

